

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSSI e CAVAZZUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1988

Modifica all'articolo 2437 del codice civile relativo al
diritto di recesso

ONOREVOLI SENATORI. - Il diritto di recesso in ipotesi di delibere di fusione era già accolto nel previgente codice di commercio. Il codice civile lo tolse dalle fattispecie che ne garantiscono l'esercizio al socio minoritario, assente o dissenziente da determinate deliberazioni. Dal codice civile in poi le fusioni sono sempre state, anche sotto il profilo fiscale, favorite dal legislatore. D'altra parte, com'è noto, l'economia italiana esigeva che non si ostacolassero concentrazioni di imprese, anche al fine di renderle più competitive sul piano internazionale.

Le situazioni che si sono in periodi più recenti verificate sui mercati finanziari nazionali e internazionali, rendono peraltro urgente la correzione di alcune gravi conseguenze che la tendenza alle concentrazioni ha provocato.

Rendono urgente, in particolare, l'emanazione di norme che tutelino le minoranze azionarie e i risparmiatori meno coinvolti con le operazioni societarie che vedono protagonisti i gruppi di controllo.

In attesa che norme più complesse a tutela delle minoranze siano introdotte nel nostro ordinamento, pare dunque opportuno avvalersi, anche per questa fattispecie della forma di tutela del recesso. D'altra parte tale diritto è considerato fondamentale al fine di garantire al socio la possibilità di uscire dalla società, secondo parametri di equa valutazione della quota di partecipazione, quando cambino le caratteristiche essenziali dell'attività dell'impresa sociale oppure aumenti o vari il rischio economico della partecipazione dell'azionista

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di minoranza. E non pare dubbio che l'aumento di tale rischio sia oggi più che mai riscontrabile nelle fusioni di società.

S'è limitata la proposta di disciplina alle sole società con titoli quotati in borsa, ritenendo che per le società non quotate gli svantaggi avrebbero potuto essere superiori ai vantaggi, anche perchè in quelle società più vigili ed efficaci sono gli strumenti giuridici di autotutela del socio.

Si sono poi voluti escludere i casi di fusione nei quali la partecipazione dell'incorporante nel capitale dell'incorporata sia superiore al novanta per cento, dovendosi

ritenere tali funzioni strumentali a problemi di ristrutturazione dei gruppi, per i quali ovviamente non si presentano rischi particolari che esigano una specifica tutela delle minoranze azionarie.

L'adozione di una offerta pubblica di acquisto obbligatoria per i casi di fusione di o con società quotate, benchè abbia le stesse finalità ed identici effetti, presenterebbe tuttavia maggiore incertezza di applicazione in mancanza di una completa ed organica disciplina dell'o.p.a.: disciplina, invece, che nel nostro caso si presenta inserita nell'ordinamento societario del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2437 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Nelle società con titoli quotati in borsa i soci dissenzienti dalle deliberazioni di fusione hanno diritto di recesso dalla società, nei termini, modalità e condizioni di cui ai precedenti commi. Sono escluse le delibere di fusione, quando la società incorporante possiede più dei nove decimi del capitale della società incorporata».